

pendenti (in concomitanza con importanti appuntamenti elettorali) dell'Ente avvenute tra il 1998 e il 2000. (3-02176)

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 2000 (legge « Soverato ») ha introdotto la possibilità, per le imprese della provincia di Vercelli danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, di percepire contributi a fronte dei gravi danni subiti;

in particolare la legge citata, agli articoli 4 e 4-bis, prevede la concessione di contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato in misura variabile ed in funzione di tre fattori: *a)* dimensione aziendale; *b)* entità del danno; *c)* l'aver subito danni derivanti dall'evento alluvionale del 1994 (in tale ipotesi le imprese cosiddette « bialluvionate » possono richiedere un contributo pari al 100 per cento del danno effettivamente subito oltre all'estinzione del mutuo contratto a seguito del precedente evento calamitoso;

successivamente la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della protezione civile — del 30 gennaio 2001 « Applicazione dei benefici previsti dall'articolo 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365 » al punto 2.2 lettera *c)* ha stabilito che « i contributi a fondo perduto e in conto interessi non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste »;

è stata presentata istanza di interpellato alla Agenzia delle Entrate — Direzione centrale normativa e contenzioso — al fine di accertare se anche le imprese « bialluvionate » possono beneficiare della richiamata esenzione e se la esenzione medesima può essere estesa anche al pagamento dell'Irap;

l'Agenzia interpellata ha confermato l'irrilevanza dei contributi ai fini delle imposte dirette ma ha altresì riaffermato la assoggettabilità all'Irap delle provvidenze;

appare francamente discutibile l'interpretazione offerta dall'Agenzia delle Entrate atteso che l'intento del legislatore era certamente quello di escludere integralmente dall'assoggettamento alle diverse forme di tributo di aiuti concessi alle imprese a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2000 —:

se non ritenga, attraverso una propria autorevole e corretta interpretazione della normativa contenuta nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, di dover escludere l'applicabilità dell'imposizione Irap sugli aiuti destinati alle imprese, atteso che la normativa medesima da una parte non ha previsto il pagamento di tributi di sorta e dall'altra si pone in contrasto con la « filosofia » della norma attraverso la quale il legislatore ha inteso agevolare le imprese danneggiate da due eventi alluvionali disastrosi nel volgere del breve arco di sei anni. (4-05966)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

alcuni contribuenti attendono dal 1994 la restituzione di un loro credito Irpef —:

se non ritenga giusto visto che sono trascorsi circa 10 anni, di comunicare quando lo Stato pagherà loro quanto dovuto. (4-05970)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

LANDI di CHIAVENNA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 189 del 2002 ha profondamente modificato la disciplina in mate-

ria di immigrazione, nell'intento di consentire una corretta ed efficace gestione degli ingenti flussi migratori verso il nostro Paese;

a seguito della entrata in vigore della suddetta legge, che ha sensibilmente modificato testo unico n. 286 del 1998 sull'immigrazione, la procura della Repubblica di Massa Carrara ha ritenuto opportuno riepilogare i tratti salienti della vigente disciplina in materia penale e di procedura penale;

in data 10 febbraio 2003, la detta procura della Repubblica ha indirizzato una circolare ai comandanti dei nuclei di polizia giudiziaria della stessa città;

con tale circolare, la procura della Repubblica, in vista di una « proficua » collaborazione reciproca, « consiglia » il comportamento che dovranno tenere le Forze di Polizia in caso di arresto per reati previsti dal testo unico sull'immigrazione e successive modifiche di cui alla legge n. 189 del 2002. In particolare, le indicazioni della Procura della Repubblica riguardano l'arresto in flagranza e luogo in cui porre l'arrestato a disposizione del Pubblico Ministero (articoli 386 e 558 del codice di procedura penale);

a tal proposito, la circolare specifica che le persone arrestate per uno dei reati di competenza del giudice monocratico, non possono essere condotte nella casa circondariale ma dovranno essere trattene in camera di sicurezza dalla polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto, ferma restando la facoltà del Pubblico Ministero, di disporre che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale (abitazione o altro luogo di privata dimora);

la circolare contiene, inoltre, indicazioni in merito all'arresto per i reati di cui al testo unico n. 286 del 1998 (articoli 13 e 14 così come modificati dalla legge n. 189/2002);

a tal riguardo, nella circolare, si premette che i reati collegati alla illegittima

presenza nel territorio italiano, dello straniero extracomunitario, sono quattro: due (previsti dall'articolo 13, una contravvenzione e un delitto) presuppongono l'avvenuta espulsione; gli altri due (previsti dall'articolo 14, ancora una contravvenzione e un delitto) presuppongono l'ordine del questore;

dal momento che due dei reati di cui sopra sono contravvenzioni (articolo 13, comma 13, e articolo 14, comma 5-ter), la circolare precisa che, per essi, non si possono applicare misure cautelari. Ancora, la circolare sottolinea che tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati in relazione a circostanze concrete (articolo 3 legge 241 del 1990); pertanto, secondo l'indirizzo della Procura della Repubblica di Massa, il semplice richiamo all'astratta impossibilità di eseguire l'accompagnamento alla frontiera, non costituendo una vera motivazione, comporta l'illegittimità del provvedimento, la quale non consente che si perfezioni il reato. Inoltre, poiché i reati previsti dal testo unico 286 del 1998, così come modificati, sono di competenza del tribunale in composizione monocratica, la circolare stabilisce che per essi vale quanto stabilito al punto 1 sul luogo di custodia dell'arrestato;

in particolare, per i reati previsti dall'articolo 13, la circolare stabilisce che, ai fini della sussistenza dei due reati e, dunque, della legittimità degli arresti occorre verificare che l'espulsione sia successiva al 9 agosto 1998 (data di entrata in vigore del testo unico vecchio testo) e che lo straniero sia effettivamente uscito dopo l'espulsione (ovvero che sia stato effettivamente accompagnato alla frontiera);

per i reati previsti dall'articolo 14, la circolare precisa che la violazione dell'ordine del questore *ex* articolo 14, comma 5-bis (reato previsto dal comma 5-ter) è l'unico reato per cui non occorre la prova dell'effettivo reingresso ma richiama la premessa già fatta, circa l'obbligo di motivazione, per evidenziare che la motivazione apparente (per esempio sull'impos-

sibilità di eseguire l'accompagnamento alla frontiera) non consente di ritenere sussistente il reato;

infine, sempre secondo la circolare della Repubblica di Massa, si prevede che, per il reato di cui all'articolo 14, comma 5-*quater*, sia necessario che l'espulsione *ex* comma 5-*ter* (disposta dal Prefetto a seguito della inosservanza dell'ordine del questore) sia stata effettivamente eseguita. Se, dunque, pur sussistendo la violazione dell'ordine del questore, l'espulsione con accompagnamento alla frontiera non è stata eseguita ma è stata sostituita con un nuovo ordine del questore *ex* articolo 5-*ter*, il reato di cui al comma 5-*quater* non sussisterebbe se lo straniero non è mai effettivamente uscito dal territorio;

la finalità della legge n. 189 del 2002 è quella di contrastare fortemente la presenza degli immigrati irregolari e clandestini e, per il perseguimento di tali finalità, il Parlamento ha votato le modifiche introdotte con la legge 189 del 2002 ed, in particolare, con i citati articoli 13 e 14 che, invece, la circolare tenta di circoscrivere e limitarne l'efficacia —:

se l'iniziativa della Procura di Massa possa configurarsi come una lesione della sfera di attribuzioni del Governo e, in caso affermativo, se non ritenga di sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. (3-02177)

Interrogazioni a risposta scritta:

MANINETTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la carenza di risorse umane ed economiche, di strumenti e mezzi di trasporto, nonché il sovraffollamento delle strutture sono tra le cause dell'attuale situazione negativa del settore penitenziario;

la crisi che attraversa tale settore genera, di fatto, l'impossibilità di programmare un'attività che consenta da un lato di

adempiere il mandato istituzionale, dall'altro di garantire condizioni di lavoro dignitose per il personale;

la mancanza di un equo e trasparente criterio in occasione della ridefinizione delle piante organiche ha determinato, peraltro, una sostanziale differenziazione tra le diverse aree del Paese, penalizzando soprattutto la Lombardia;

in alcuni istituti penitenziari di tale regione mancano il direttore titolare e il comandante di reparto, in altri i presenti non possiedono l'esperienza e la competenza per svolgere le funzioni superiori affidate al ruolo di dirigente;

inoltre, spesso non esistono figure professionali essenziali quali collaboratori, funzionari amministrativi e contabili, educatori, operatori amministrativi e contabili, assenze queste surrogate con l'impiego di personale di polizia penitenziaria, soluzione che, unitamente ai numerosi distacchi fuori regione, contribuisce ad aumentare una carenza di personale già considerevole;

tutto ciò impone, in periferia, l'assunzione di provvedimenti che non sempre sono accolti positivamente dal personale che li subisce, l'adozione di metodi di gestione arcaici e di sistemi di relazione discutibili;

la rideterminazione delle piante organiche attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non ha tenuto conto della peculiare attività affidata al corpo di polizia penitenziaria, cui l'attuale ordinamento giuridico attribuisce, oltre ai compiti diretti di garanzia della sicurezza e di traduzione, anche compiti in materia di trattamento e di reinserimento sociale;

prima della riforma pensionistica tra le diverse aree geografiche del Paese avveniva un ricambio generazionale che consentiva all'amministrazione penitenziaria di salvaguardare, in qualche modo, gli equilibri e le esigenze di tutti;

al contrario, la riduzione del ricorso alla pensione e l'elevazione dei limiti di

servizio e d'età ha determinato l'invecchiamento del corpo di polizia penitenziaria e, conseguentemente, il blocco di piani di mobilità dal nord al sud;

tale blocco, legato anche all'impossibilità di assumere nuovo personale, ha di fatto aperto la rincorsa all'individuazione di sistemi alternativi per raggiungere le proprie zone di origine —:

se non ritenga opportuna una revisione delle piante organiche dell'amministrazione penitenziaria che tenga conto delle nuove esigenze di tale settore;

se intenda procedere al più presto alla copertura delle sedi penitenziarie vacanti nella regione Lombardia. (4-05977)

CATANOSO. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 17 marzo 2003, in pieno giorno e in pieno centro cittadino, la sede di Azione Giovani di Massa è stata gravemente danneggiata a seguito di un attacco teppistico condotto da una quarantina di militanti dell'estrema sinistra;

l'attacco è stato preceduto da un « concentramento » proprio davanti al teatro comunale seguito da un corteo nella centralissima via Ghirlanda, e nonostante una segnalazione arrivata alla Polizia circa un quarto d'ora prima dell'assalto, questo è stato portato a termine senza alcun intervento dell'autorità di Polizia;

l'aggressione è stata compiuta con mazze di legno e bottiglie ed ha causato il ferimento di alcuni ragazzi, tra cui un minorenne;

il 18 marzo, alle ore 1,30, la sezione di Alleanza nazionale e di Azione Giovani di Capannoni (Pisa) è stata distrutta da un ordigno esplosivo posto presso la porta di accesso della sezione;

il 19 marzo, nello spazio che gestiscono gli studenti di Azione Universitaria a Bologna è stata compiuta una vile aggressione da parte di un centinaio di

persone provenienti da una manifestazione « pacifista e contro ogni tipo di violenza », che ha causato il ferimento di diversi ragazzi appartenenti all'organizzazione universitaria di destra;

questi avvenimenti succedutisi uno dietro l'altro dimostrano il clima di violenza e di intimidazione che si respira in alcune città italiane a causa dell'antagonismo violento e vigliacco di alcune frange della sinistra, fin troppo coccolate dalla sinistra « istituzionale »;

l'odio alimentato ad arte in questi giorni contro i nostri militanti ha irrevocabilmente provocato lo scoppio della violenza estremista;

inoltre è fin troppo evidente l'incapacità delle forze dell'ordine di difendere fisicamente, almeno nelle pubbliche manifestazioni, i militanti di Alleanza nazionale da queste aggressioni, compiute da personaggi riconoscibili e riconosciuti da tutti —:

se siano in corso accertamenti dell'autorità giudiziaria successivamente alle denunce presentate dagli aderenti di Azione Giovani;

quali iniziative a tutela dell'ordine pubblico siano state, eventualmente, adottate per tutelare l'integrità fisica dei ragazzi di Azione Giovani, anche in previsione di ulteriori esplosioni di violenza. (4-05982)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da molto tempo, ed in particolare dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale, è sempre emersa, da parte degli operatori del settore, l'esigenza di potenziamento dell'organico della magistratura ordinaria, anche per fronteggiare il dilagare della criminalità organizzata;

la giustizia, non solo quella ex pretorile, è oggi amministrata prevalentemente da magistrati onorari (vice Procu-

ratori onorari, giudici onorari di tribunale e, quindi, del tribunale monocratico) che con il loro impegno assicurano il regolare svolgimento delle udienze, in quanto la presenza dei pubblici ministeri togati alle stesse paralizzerebbe di fatto la fase delle indagini preliminari e tutte le altre incombenze rese particolarmente gravose dalla assegnazione di migliaia di procedimenti penali ad ogni magistrato;

il magistrato onorario è, quindi, divenuto giudice quotidianamente operante, peraltro con un compenso assolutamente offensivo della sua professionalità;

è in atto, da parte del Ministero, lo studio per il riassetto della Magistratura Onoraria di tribunale;

in tale contesto non potrà non essere presa in considerazione la condizione dei Magistrati Ordinari di tribunale V.P.O.-G.O.T nella loro professionalità e dignità —;

se non ritenga di dover adottare le opportune iniziative affinché si giunga ad un nuovo mandato per i magistrati onorari di tribunale in « decadenza »;

se nell'ambito del progetto di riforma non ritenga di dover tenere in particolare considerazione la posizione dei magistrati onorari di tribunale. (4-05987)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

l'affermazione, nel costume sociale giovanile, delle discoteche e dei locali notturni come sede preferenziale di divertimento ha determinato la diffusione di alcuni fenomeni degenerativi estremamente preoccupanti, tra cui la somministrazione delle droghe, il consumo di al-

cool, il prolungamento dell'orario di chiusura, i lunghi spostamenti per raggiungere i locali più alla moda, la velocità sulle strade e le inevitabili « stragi del sabato sera »;

le statistiche in Italia parlano di almeno 85 mila consumatori settimanali di Ecstasy, mentre, secondo un'indagine del CIRM, il 49 per cento dei giovani dichiara che la discoteca continua ad essere il luogo dove le sostanze stupefacenti sono più accessibili;

per la maggior parte dei giovani, eccedere nell'alcool non è solo un fatto occasionale, ma un'abitudine: più di un ragazzo su tre abusa delle sostanze alcoliche almeno una o due volte al mese; quattro su dieci consumano alcool in modo pesante da una a tre volte la settimana; il 2,1 per cento supera le tre volte ogni sette giorni;

i dati statistici evidenziano come nel nostro Paese ogni anno si verifichino circa 212 mila incidenti con 6.410 morti e 302 mila feriti tra i quali circa 20 mila invalidi gravi;

in Italia negli ultimi 30 anni sono morte per incidenti stradali oltre 300.000 persone, più di un quarto delle quali di età compresa tra i 15 e i 29 anni: nel corso degli ultimi 30 anni il tasso di mortalità per incidenti stradali è diminuito del 45 per cento, passando da 24 a 13 morti ogni 100.000 residenti/anno, ma tale diminuzione non è uniforme in tutte le età, visto che il tasso di mortalità della fascia di età tra i 15 e i 29 anni non presenta grandi variazioni nel tempo ed, anzi, sembra destinato a diventare quello più elevato;

a fronte del numero elevato di incidenti per guida in stato di ebbrezza, bisogna considerare anche l'alta percentuale di sinistri potenziali, che, a causa dell'alta velocità e dell'eccessivo consumo di alcool, ogni notte rischiano di verificarsi sulle strade;

l'uso di sostanze alcoliche è una tra le principali cause dei sinistri, con 3.300 incidenti l'anno per guida in stato di